

Codice DB1413

D.D. 31 ottobre 2013, n. 2605

Autorizzazione idraulica n. 81/13 in sanatoria per il mantenimento dell'opera di presa e di un tratto di tubazione in attraversamento al corpo arginale del fiume Toce in comune di Verbania (VB). Richiedente: Minerali Industriali S.p.a.

Premesso che:

In data 4 dicembre 2012 la Sezione Operativa Navale Lago Maggiore della Guardia di Finanza di Cannobio inviava presso questi Uffici copia conforme dei verbali N° GDF-VB120-147-2012 e GDF-VB120-149-2012, con detti verbali si contestava alla Ditta Minerali Industriali S.p.a. con sede in Novara la posa di una zattera nel fiume Toce, la stessa ancorata alla riva tramite cavi ed utilizzata per attingimento di acque direttamente dal fiume;

Eseguiti i primi accertamenti sul caso, funzionari di questo Settore provvedevano a contattare la ditta Minerali Industriali per avere gli opportuni chiarimenti;

La Ditta informava che già da tempo risulta essere titolare di regolare concessione per attingimento di acque dal fiume Toce rilasciata dalla Provincia del VCO, infatti nell'anno 2000 la ditta Ecomin richiedeva tale concessione e la Provincia autorizzava nel 2002, di seguito, alla ditta Ecomin subentra la Minerali Industriali, la quale rivolge istanza di concessione alla Provincia nell'anno 2008, nello stesso anno viene autorizzata per un anno, successivamente, nell'anno 2009, alla Ditta richiedente viene rilasciata dalla Provincia concessione trentennale. A dimostrazione di quanto esposto viene fornita copia di tutta la documentazione inerente i suddetti passaggi;

La stessa Provincia del VCO, da questi Uffici interpellata in merito, con nota dell'8 febbraio 2013 prot. N°0004900/5°, trasmetteva copia della documentazione inerente le autorizzazioni da essa rilasciate, tali documenti confermano quindi quanto già esposto dai rappresentanti di Minerali Industriali;

Preso atto che la concessione rilasciata dalla Provincia è risultata essere sprovvista della prevista autorizzazione idraulica dato che la stessa non è mai stata richiesta all'allora Autorità competente;

A seguito di sopralluogo ed esaminati gli elaborati progettuali redatti e firmati dall'Ing. Milani Alberto, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Biella, viene ritenuto ammissibile il mantenimento delle opere in argomento nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua;

Si da atto che le previste pubblicazioni della richiesta di concessione si ritengono espletate durante il precedente procedimento autorizzativi portato a termine da parte della Provincia del VCO;

Visto il Regolamento Regionale N° 14/2004 con il quale viene data attuazione all'art.1 della L.R. 12/2004, questo settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto dai provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto la LR 23/2008;
- vista la DGR n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con RD n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del DLgs 112/98;
- visto l'art. 59 della LR 44/00;
- viste le LLRR n.20/2002 e n.12/2004;
- visto il regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e smi;

determina

di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici, la Ditta Minerali Industriali S.p.a. con sede in Novara, al mantenimento delle opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- all'opera in oggetto nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore scrivente, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della LR 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole